

Limitazioni all'assunzione di nuovo personale da parte della P.A. (sull'applicabilità anche alle Regioni a Statuto speciale ed ai cantieri comunali per l'occupazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, che consentono l'assunzione di nuovo personale nei limiti del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009; dichiara illegittime alcune disposizioni in materia della Regione Sardegna).

CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 10 aprile 2014, n. 87 - Pres. Silvestri, Red. Mazzella - (giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-29 aprile 2013, depositato in cancelleria il 24 aprile 2013 ed iscritto al n. 57 del registro ricorsi 2013).

1. Pubblico impiego - Assunzioni di nuovo personale - Limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 - Che prevede un limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 - A decorrere dal 2011 - Applicabilità anche alle Regioni a Statuto speciale.

2. Pubblico impiego - Assunzioni di nuovo personale - Limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 - Che prevede un limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 - A decorrere dal 2011 - Applicabilità anche ai lavoratori impiegati nei cantieri comunali.

3. Pubblico impiego - Assunzioni di nuovo personale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Disposizioni concernenti i cantieri comunali per l'occupazione - Disciplina di cui all'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2013, n. 4 - Previsione che i cantieri comunali per l'occupazione costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali, che non hanno carattere permanente e che pertanto le assunzioni di progetto in essi previste non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti massimi di spesa per le assunzioni di personale a termine posti dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 - Illegittimità costituzionale - Va dichiarata.

1. L'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 (in base al quale «A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 [...]»), costituisce norma interposta rispetto agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., rappresenta un principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica» (1) ed è applicabile, come altre disposizioni statali ponenti vincoli stringenti in subiecta materia, anche alle Regioni a statuto speciale (2).

2. I lavoratori impiegati nei cantieri comunali sono perfettamente assimilabili al personale di cui si occupa l'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 in materia di contenimento della spesa pubblica: essi non sono attinti per l'esercizio di funzioni specifiche del settore sociale, sicché non rientrano nelle ipotesi eccezionali d'immunità dai limiti di spesa in esame riservate alle assunzioni degli enti locali per talune specifiche finalità. Invero, l'ambito di applicazione della norma statale di contingentamento di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 è talmente ampio da ricondurvi anche una fattispecie, come quella dei lavori socialmente utili, che pure è contrassegnata da tratti di specialità.

3. Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2013, n. 4 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2013,

all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2012 e disposizioni concernenti i cantieri comunali), nel testo sia originario, sia come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione autonoma Sardegna 23 aprile 2013, n. 9 (Interventi urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), il quale prevede che «I cantieri comunali per l'occupazione e i cantieri verdi costituiscono a tutti gli effetti progetti speciali finalizzati all'attuazione di competenze e di politiche regionali, non hanno carattere permanente e pertanto le assunzioni di progetto in essi previste non costituiscono presupposto per l'applicazione dei limiti di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni».

(1) Cfr. Corte cost., sentenze n. 289 e n. 18 del 2013 e n. 262 del 2012.

(2) Cfr., ex plurimis, Corte cost., sentenze n. 3 del 2013 e n. 217 del 2012, in LexItalia.it, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/ccost_2012-09-13-1.htm

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/ccost_2014-04-10.htm

Legislazione: [DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 \(in G.U. n. 125 del 31 maggio 2010 - Suppl. Ord. n. 114\) - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.](#)



*** Inizio pagina**